REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (D.L. 15 Novembre 1993 N. 507)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 DEL 29/09/1995 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 DEL 29/11/2010 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 DEL 18/02/2011 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 DEL 29/04/2011

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

TITOLO II – ELEMENTI DEL TRIBUTO

- ART. 2 ZONE DI APPLICAZIONE
- ART. 3 PRESUPPOSTO DELLA TASSA
- ART. 4 LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI ALLA TASSA
- ART. 5 SOGGETTI PASSIVI
- ART. 6 ABROGATO
- ART. 7 LOCALI IN MULTIPROPRIETA'
- ART. 8 COMMISURAZIONE DELLA TASSA
- ART. 9 LOCALI TASSABILI
- ART. 10 AREE TASSABILI
- ART. 11 LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE
- ART. 12 DEDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

TITOLO III – TARIFFAZIONE

- ART. 13 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
- ART. 14 DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE
- ART. 15 ESENZIONE
- ART. 16 TARIFFE AGEVOLATE
- ART. 17 RIDUZIONE DI TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO
- ART. 18 RIDUZIONI INDIVIDUALI
- ART. 19 COPERTURA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI
- ART. 20 RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SEVIZIO
- ART. 21 RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO
- ART. 22 GETTITO DEL TRIBUTO
- ART. 23 TARIFFAZIONE PER IL 1995
- ART. 24 TARIFFAZIONE DAL 1° GENNAIO 1996
- ART. 25 CONTENUTO DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
- ART. 26 UNITA' IMMOBILIARI AD USO PROMISCUE
- ART. 27 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

TITOLO IV - DENUNCIE - ABBUONI

- ART. 28 DENUNCE
- ART. 29 DENUNCIA DI VARIAZIONE
- ART. 30 NORMA TRANSATORIA PER LE PRIME DENUNCE
- ART. 31 MODALITA' DEI RIMBORSI

TITOLO V – GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

- ART. 32 ILFUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 33 SANZIONE E INTERESSI

TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

- ART. 34 NORME FINALI E TRANSITORIE
- ART. 35 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI
- ART. 36 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
- ART. 37 VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO

TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi, assimilati a quelli urbani, avviati allo smaltimento nelle forme di cui all'articolo 113 del Decreto legislativo n. 267/2000. La classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata con riferimento alle definizioni del D.Lgs. n. 22/1997, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

TITOLO II – ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 2 – ZONE DI APPLICAZIONE

L'applicazione della tassa è riferita a tutte le zone del territorio comunale.

ART. 3 – PRESUPPOSTO DELLA TASSA

- 1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi dell'art. 2.
- 2. Per l'abitazione colonica o altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

ART. 4 – LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI ALLA TASSA

1) Non sono assoggettabili alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso

- dell'anno indicato nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.
- 2) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti; presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
- a) Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettroniche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e di stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza di persone;
- b) Soffitte, ripostigli, stenditori, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a 1,50 m. nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) La parte di impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano in aree scoperte che in locali;
- d) Unità immobiliari privi di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce) o non predisposte all'utilizzo (di fatto inutilizzabili);
- e) Fabbricati danneggiati, non agibili o in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

- 3) Sono altresì esclusi dalla tassa:
- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze di materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
- b) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.
- 4) Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, o comunque non assimilati dal comune a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere

a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti e a condizione che la relativa produzione sia prevalente o comunque rilevante rispetto a quella relativa ai rifiuti speciali assimilati dal comune a quelli urbani e purché sia dimostrata dal contribuente la relativa produzione attraverso la documentazione imposta dalla normativa ecologica di cui al D.Lgs. n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

5) Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano i rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui al precedente comma, o, comunque non assimilati dal comune a quelli urbani, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività (esclusi locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ridotta dalle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza:

Attività	Riduzione
Autocarrozzerie, elettrauto, distributori di carburante, gommisti, autofficine per riparazione veicoli, autolavaggi, autorimesse	30%
Falegnamerie e lavorazioni del legno	30%
Laboratori dinastici, radiologi, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi	30%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	30%
Altre attività diverse dalle precedenti	30%

- 6) La detassazione di cui ai commi precedenti 4 e 5 viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri:
- a) l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi o sul recupero di residui di lavorazione allegando documentazione inerente:
- 1) autorizzazione di cui al DPR. 915/82 speciali e art. 6 lettera d) in caso di smaltimento diretto di rifiuti speciali e tossico-nocivo.
- 2) registri di carico e scarico dei rifiuti speciali e tossico-nocivo.

- 3) contratti con aziende specializzate per il recupero di rifiuti e tossico-nocivo.
- 4) Denuncie annuali per lo smaltimento dei rifiuti (con esclusione dei rifiuti speciali di cui al n. 3 del 4[^] comma dell'art. 2 del D.P.R. 915/82) tossico nocivi di cui al terzo comma dell'art. 3 del DL. 397/88 convertito in legge n. 475/88.
- b) l'estensione delle aree interessata dall'esclusione allegando planimetrie dell'intero complesso in cui siano evidenziate le aree suddette.

ART. 5 – SOGGETTI PASSIVI

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte da cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente comune.

ART. 6 – PARTI COMUNI

....abrogato....

ART. 7 – LOCALI IN MULTIPROPRIETA'

- 1) Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile, dal 1° gennaio 1996, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed aree in uso esclusivo.
- 2) L'amministratore del condominio e il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'ufficio tributario del comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.
- 3) La tassa è dovuta dagli dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63, comma 3, del Decreto Legislativo n. 507/93.
- 4) Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia, la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio viene aumentata come segue:
 - a) Fino a 16 condomini, aumento del

10%

b) da 16 fino a 24 condomini, aumento dell'	8%
c) da 24 fino a 36 condomini, aumento del	5%
d) oltre 36 condomini, aumento del	4%

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

ART. 8 – COMMISURAZIONE DELLA TASSA

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a ½ metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad 1 metro quadrato.

ART. 9 – LOCALI TASSABILI

- 1) Si considerano locali tassabili tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posta sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
- 2) Sono in ogni caso da considerare tassabili le superfici utili di:
 - a) tutti i vani all'interno dell'abitazione, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, serre, ecc.), escluse stalle, fienili e le serre a terra;
 - b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
 - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco e da ballo o da altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese superfici all'aperto utilizzate direttamente per tali attività che per la sosta del

- pubblico interessato a prendere parte e/o assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
- e) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, caserme, case dipena, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- f) tutti i vani accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alla sosta del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici comprese le sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché delle stazioni di qualsiasi genere;
- g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o al deposito di materiali, destinati ad attività industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo) artigianali, commerciali e di sevizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc.;
- h) tutti i vani principali accessori e pertinenze nonché superfici all'aperto destinate alla sosta del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluso le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

ART. 10 - AREE TASSABILI

Si considerano aree tassabili:

- a) ...abrogato...
- b) ...abrogato...
- c) Per le utenze non domestiche:
 - le superfici di tutti i locali, principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività;
 - tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, con esclusione di quelle aree che hanno natura di accessorio o pertinenza del locale principale;
- d) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- e) tutte le superfici adibite a sedi di distributori di carburante e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi ai servizi complementari (servizi

- igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- f) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi e destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- g) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indispensabile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni o assimilabili.

ART. 11 – LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

- 1) La tassa è dovuta anche se i locali o le aree non vengono utilizzati purchè risultino predisposte all'uso.
- 2) I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzo se dotati di arredamento o allacciamento ai servizi (luce/gas/acqua).
- 3) I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

ART. 12 – DEDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

- 1) Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ai fini della tassazione sono computate in ragione del 50%.
- 2) Le aree scoperte o parzialmente coperte che costituiscono accessori o pertinenze di locali od aree soggette alla tassazione e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione sono computate in ragione del 25%.
- 3) Le deduzioni di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996.

TITOLO III – TARIFFAZIONE

ART. 13 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

- 1) La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo in quello a cui ha avuto inizio l'utenza.

- 3) La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione dei locali o aree da diritto dell'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
- 4) In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

ART. 14 – DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE

- 1) Le categorie sono determinate in base alla potenzialità di rifiuti prodotti nei locali e nelle aree tassabili.
- 2) Ai fini della determinazione comparativa delle tariffe vengono determinati i seguenti gruppi di attività o di utilizzazione:
 - a) abitazioni e loro accessori compresi autorimesse e box;
 - b) alberghi, residence, affittacamere;
 - c) collegi, convitti, conventi, caserme, carceri, casa di cura, ospedali, istituti di ricovero;
 - d) locali adibiti ad uso uffici, banche, istituti finanziari, di credito e assicurativi, studi professionali ed artistici, studi medici e dentistici, farmacie, laboratori di analisi, chioschi, saloni di bellezza, parrucchieri ed in genere tutte le attività terziarie non comprese in altre categorie;
 - e) locali ed aree ad uso artigianale o industriale ed accessori (quali magazzini, depositi, servizi, spogliatoio, uffici, mense), commercio al dettaglio di merci non deperibili, autofficine, banchi di vendita all'aperto, esclusi quelli di cui alla lettera seguente;
 - f) locali ed aree adibiti a pubblici esercizi quali ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, gelaterie, paninoteche, esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, esercizi ortofrutticoli, di fiori, pescherie, banchi di vendita all'aperto di prodotti ortofrutticoli, di pesce, di fiori e di altri beni alimentari o deperibili;
 - g) locali adibiti a grandi magazzini e supermercati, complessi commerciali all'ingrosso;

- h) stazioni ferroviarie, metropolitane e di autobus, distribuzione di carburante, autolavaggi, autonomi depositi di macchine e materiale militare;
- i) locali ed aree adibite a musei, archivi, biblioteche ed attività di istruzioni culturali, politiche, religiose, scuole di ogni ordine e grado, circoli sportivi e ricreativi, palestre;
- 1) sale teatrali e cinematografiche, studi televisivi, sale di incisione, discoteche, sale da gioco, platee per spettacoli e balli all'aperto, autoscuole, stabilimenti balneari campeggi ed analoghi complessi;
- m) abrogato;

ART. 15 - ESENZIONE

Sono esenti dal tributo:

- a) i locali ed aree utilizzati dal Comune per pubblici servizi, le scuole statali di ogni ordine e grado per le quali sussiste l'obbligo del Comune, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di provvedere in tutto o in parte al pagamento delle spese di gestione;
- b) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse le eventuali abitazioni dei ministri del culto;

ART. 16 – TARIFFE AGEVOLATE

Con decorrenza 1° gennaio 1996 le tariffe si applicano nei seguenti casi in forma agevolata:

- a) Locali ed aree (ad esclusione delle abitazioni ad uso di nuclei familiari) dipendenti dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali.
- b) Locali ed aree (ad esclusione delle abitazioni ad uso di nuclei familiari) dipendenti da Enti, Associazioni o Istituzioni senza scopo di lucro, circoli culturali, associazioni e istituzioni di natura religiosa, politica, sindacale o culturale, istituti scolastici di ogni ordine e grado

riduzione del 30%

A partire dal 1° gennaio 2011 le tariffe relative ai Locali ed aree (ad esclusione delle abitazioni ad uso di nuclei familiari) dipendenti da istituti scolastici privati di ogni ordine e grado

riduzione del 60%

ART. 17 – RIDUZIONE DI TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

- 1) A partire dal 1° gennaio 1996 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:
 - a) abitazione con unico occupante

riduzione del 20%

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale condizione sia specificata nella denuncia originaria o, di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato salvo accertamento del Comune.

L'effettiva occupazione stagionale dovrà essere documentata attraverso l'esibizione di opportuna documentazione (a titolo semplificativo: bollette ENEL, Telecom, acqua, metano, ecc.)

Riduzione del 20%

c) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente.

Riduzione del 20%

- d) l'abitazione di utente che, nelle condizioni della precedente lettera b) risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi all'anno riduzione del 20%
- e) parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore riduzione del 20%
- f) superfici espositive senza vendita diretta al pubblico riduzione del 20%
- 2) la riduzione delle tariffe di cui al precedente comma 1, lettera c):
- a) Compete quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai componenti organi per l'esercizio dell'attività.
- b) E' applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la decorrenza del presupposto per

l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo. L'ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata.

ART. 18 – RIDUZIONI INDIVIDUALI

- 1) La tassa è ridotta individualmente nei seguenti casi:
 - a. Gli operatori economici che:
 - provvedono autonomamente al recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al vigente regolamento per la disciplina dei rifiuti urbani ed assimilati:
 - dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti assimilati agli urbani di cui al vigente regolamento per la disciplina dei rifiuti urbani ed assimilati od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico dei rifiuti assimilati agli urbani di cui al vigente regolamento per la disciplina dei rifiuti urbani ed assimilati, ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti,

hanno diritto ad una riduzione tariffaria fino ad un massimo del 30%.

La percentuale di riduzione è commisurata alla quantità effettivamente avviata al recupero rispetto alla quantità di rifiuti potenzialmente prodotta (produzione ponderata dei rifiuti) sulle superfici tassabili operative in relazione all'attività esercitata, secondo la formula: % rifiuto recuperato sul totale atteso dal Comune* 30%). La produzione ponderata di rifiuti è determinata in base ai "coefficienti di produzione kg/mq anno" (KD) nord Italia - medi indicati nella tabella 4.a allegata al d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158.

La superficie presa a riferimento è quella tassabile operativa dove si producono i rifiuti avviati al recupero. Detta riduzione compete solo agli operatori che dimostrino, mediante esibizione di idonea documentazione (formulario rifiuti, attestazione soggetto che effettua l'attività di recupero).

La richiesta produce effetto anche per gli anni successivi fino a nuova variazione presentata dall'utente, attestante la modifica delle condizioni preesistenti. Il soggetto gestore, in ogni momento, può procedere alla verifica circa l'effettivo avvio al recupero delle qualità e quantità di rifiuto dichiarate e il soggetto che effettua l'attività di recupero.

b. utente che versa nelle condizioni di cui al punto a) per interventi relativi ad aree verdi.

Riduzione fino al 100%

2) Nel caso di cumulo di agevolazioni di cui all'art. 15, 16, 17 e 18 verrà applicata la misura di agevolazione più favorevole all'utente.

ART. 19 – COPERTURA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI

A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1996 è individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni ed agevolazioni di cui ai precedenti articoli 15, 16, 17, e 18.

ART. 20 – RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SEVIZIO

- 1) Qualora si verifichi che il servizio, istituito ed attivato, non abbi luogo e sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel "regolamento comunale per il sevizio di raccolta dei rifiuti, urbani interni ed assimilabili" nella zona ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto sino alla regolarizzazione del servizio ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
- 2) Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio di raccolta dei rifiuti che rilascia ricevuta sull'originale.
- 3) Il responsabile del servizio di raccolta dei rifiuti comunica all'Ufficio Tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

ART. 21 – RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

- 1) L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
- 2) Qualora il mancato svolgimento del servizio di raccolta si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone ed all'ambiente, l'utente può provvedere al servizio a

sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.

3) L'utente che abbia provveduto in proprio al servizio alle condizioni del precedente comma 2, ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

ART. 22 – GETTITO DEL TRIBUTO

- 1) La tariffa della tassa è determinata in moda da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2 e 3, e 67, comma 3, del decreto 507.
- 2) Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.
- 3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'art, 61, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 507/93, è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana un importo non inferiore al 5% a titolo di costo dello spezzamento dei rifiuti di cui all'art 2, del terzo comma, n. 3 del DPR 10 settembre 1982, n. 915. l'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

ART. 23 – TARIFFAZIONE PER IL 1995

- 1) Le tariffe per il 1995 sono deliberate in base ai previdenti criteri di misurazione.
- 2) Le riduzioni previste dagli articoli 15, 16, 17 e 18 sono applicabili dal 1° gennaio 1996.

ART. 24 – TARIFFAZIONE DAL 1° GENNAIO 1996

- 1) La tassa è commisurata a partire dal 1° gennaio 1996 alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali e nelle aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.
- 2) Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa dei rifiuti.

- 3) Il Consiglio comunale entro il 31 ottobre determina, con efficacia dal 1° gennaio successivo:
 - a) le eventuali modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili di cui all'art. 14 avendo riguardato alle indicazioni contenute nell'art. 68, comma2, del decreto 507 ed all'esigenza di disporre di categorie ed eventualmente di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;
 - b) le modalità di applicazione dei parametri di cui al precedente comma.

ART. 25 – CONTENUTO DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente articolo 24, comma 3, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabili tra le tariffe, i dati consuntivi e revisionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

ART. 26 – UNITA' IMMOBILIARI AD USO PROMISCUE

Allorché nelle unità immobiliari adibite ad abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta, per la superficie utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

ART. 27 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1) E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente e per una durata superiore ad una giornata e, comunque, inferiore a sei mesi, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio.

In assenza del titolo costitutivo della servitù l'occupazione o la detenzione di una area privata soggetta a pubblico uso a passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicasio a patrim) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

- 2) La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 20%.
- 3) In mancanza di corrispondente voce di uso della classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 22, è utilizzata per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.
- 4) La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 28, comma 6.

TITOLO IV – DENUNCIE – ABBUONI

ART. 28 – DENUNCE

- 1) La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune è redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e deve essere presentata dal contribuente, direttamente all'ufficio Tributi dal Comune che ne rilascerà ricevuta o a mezzo raccomandata postale entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione.
- 2) Per le denuncie presentate a mezzo raccomandata, vale la data di spedizione.
- 3) La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentazione e l'amministrazione, dell'ubicazione, e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
- La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
- 4) Non sono valide agli effetti del presente articolo le denuncie anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

- 5) Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio Tributi del Comune concernenti dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi.
- 6) Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 27, l'obbligo della denuncia è assoluto a seguito del pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ad aree pubbliche, ovvero, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto.

ART. 29 – DENUNCIA DI VARIAZIONE

La denuncia di cui all'art. 28, comma 1, ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 28, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir mano delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti art. 15, 16, 17 e 18.

ART. 30 – NORMA TRANSATORIA PER LE PRIME DENUNCE

In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denuncie di cui agli art. 28 e 29, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché gli elenchi di cui all'art. 7, comma 2, sono presentati entro il 20 gennaio 1996 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni previste nel presente regolamento, a decorrere dall'anno 1996.

ART. 31 – MODALITA' DEI RIMBORSI

- 1) I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti agli articoli 18- 20 e 21 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo.
- 2) La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere,
- 3) Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

TITOLO V – GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 32 – ILFUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1) Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario. La nomina dello stesso deve essere comunicata a cura del Comune al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni della nomina.
- 2) A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

ART. 33 – SANZIONE E INTERESSI

- 1) Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all'art, 76 del decreto 507.
- 2) L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dall'art. 76, comma3, e fermi restando i limiti minimo ivi stabiliti, è determinato in via generale con atto della Giunta comunale in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore.
- 3) La tassa giornaliera che nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 34 – NORME FINALI E TRANSITORIE

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastati.

ART. 35 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge n. 241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Deve essere inoltre sottoposto ad adeguate forme di pubblicità che ne consentono la conoscenza e la comprensione dei cittadini in ossequio all'art. 42 dello Statuto Comunale.

ART. 36 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento comunale entrerà in vigore dopo l'espletamento delle procedure previste a norma di legge e di statuto ad eccezione di quelle parti disciplinate da norme di legge sospensive e/o modificative degli effetti di cui al Decreto Leg.vo n. 507 del 15.11.1993
- 2) E' fatto obbligatorio a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento del Comune di Casatenovo.

ART. 37 – VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO

- 1) L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione dell'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.
- 2) Il presente regolamento, nel testo, così modificato, entra in vigore il 1° gennaio 2011.